

Osservazioni motocross nov.2018

Spett.le

SERVIZIO AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI ASTI  
p.za Alfieri 33 - ASTI  
pec provincia.asti@cert.provincia.asti.it

Riferimenti:

Pratica SUAP n° 15/2018

Pratica SIAP C.D-0682018-MONF

Progetto per la realizzazione di impianto sportivo motoristico in Castagnole Monferrato - Fraz. Valenzani- Loc. Valle Randolo

Io sottoscritto MAMINO GIANMARCO, residente in Castagnole Monferrato, esaminata la documentazione tecnica disponibile sul sito della Provincia di Asti, ritenendo che l'impianto in oggetto possa incidere pesantemente sul diritto alla salute mio e dei miei familiari, porto all'attenzione degli Enti competenti le sotto estese osservazioni con preghiera di volerne tenere debito conto nella formulazione del proprio giudizio di merito.

03/12/2018

Gianmarco Mamino

## PREMESSA

Nella relazione descrittiva dell'impianto a firma dell'arch. Chicarella si riporta testualmente:

*“ La società.....intende realizzare, nel Comune di Castagnole Monferrato, un impianto per la pratica del motocross che abbia le caratteristiche per poter essere omologato in 1° categoria secondo i criteri della Federazione Motociclistica Italiana (vale a dire idoneo ad ospitare tutta l'attività competitiva titolata di carattere nazionale che si svolge sotto l'egida della FMI e, grazie alle caratteristiche superiori e previo collaudo FIM e/o FIM EUROPE, manifestazioni internazionali)”*

Le prescrizioni per l'omologazione sono riassunte nella tabella allegata.

Nel seguito si esamineranno l'impatto acustico, l'impatto sulla viabilità, l'impatto sulla salute pubblica e quello sul disboscamento alla luce sia delle indicazioni progettuali fornite dal proponente che di alcune sottovalutazioni che rendono il progetto difforme dalle prescrizioni minime del FMI con riferimento, in particolare, a quelle attinenti al numero minimo di spettatori da ospitare e conseguentemente alle aree di parcheggio, all'inquinamento da autoveicoli, al disboscamento necessario, al maggior rumore prodotto ecc.

## OSSERVAZIONI IN MERITO ALL'IMPATTO ACUSTICO

### 1) NORME APPLICABILI AL CASO

La valutazione di impatto acustico redatta dallo studio ENVIA con codice R\_SIA\_1\_18\_mnf\_at fa riferimento ad una estesa serie di normative riportate nell'appendice A, che non si stanno qui ad elencare. Tra le norme citate non compare però quella più importante, ovvero **l'art. 844 del Codice Civile**, che recita *“Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve temperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”*

Per quanto riguarda i rumori il concetto di normale tollerabilità non è stato ben definito dal legislatore ma la dottrina giurisprudenziale ha ormai consolidato l'interpretazione che tale condizione sia rappresentata dal “criterio differenziale” con un limite in orario diurno di 5 dB(A) e 3 dB(A) in orario notturno.

Si obietterà che l'art.3 comma 2 del DPR 304/2001 ha stabilito che per le piste motoristiche non si applica l'art.4 del DPCM 14.11.1997 recante valori limite differenziali di immissione, ma tale modifica vale solamente ai fini dell'applicazione del DPCM stesso e non può intendersi estesa anche come modifica del codice civile .

Ai sensi dell'art. 844 c.c. sono considerate illecite le immissioni intollerabili, di qualsiasi natura, comprese quelle sonore. Ebbene la legge ed i regolamenti individuano indici e livelli predeterminati il cui superamento produce sicuramente una violazione. Alcune immissioni, pur non oltrepassando la soglia, superano comunque il livello di tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. A tal proposito, si precisa che *«il superamento dei livelli massimi di tollerabilità determinati da leggi e regolamenti integrano senz'altro gli estremi di un illecito anche se l'eventuale non superamento non può considerarsi senz'altro lecito, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità essere effettuato alla stregua dei principi stabiliti dall'art. 844 c.c.»* (Cass. Ord. 18 gennaio 2017 n. 1069).

L'art. 844 c.c. fornisce al magistrato la seguente ulteriore indicazione *"Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria.....può tener conto della priorità di un determinato uso"*

La Corte di Cassazione ha chiarito che il concetto di priorità va inteso quale "preuso" dell'area.

In conseguenza chi, ad esempio, acquista una villetta posta in un'area industriale deve prima o poi attendersi possibili immissioni di rumore e, di conseguenza, il concetto di normale tollerabilità sarà abbastanza ampio.

Nel caso in esame ci troviamo in presenza dell'ipotesi opposta ovvero quella di un'attività molto inquinante e rumorosa che intende installarsi in un'area agricola. Chi ha stabilito la propria residenza in zona lo ha fatto in funzione di una destinazione d'uso pregressa di tipo agricolo/forestale, con bassa presenza di inquinanti, votata alla cultura faunistica ed enologica, in conseguenza la normale tollerabilità dovrà essere valutata in modo molto più restrittivo.

La Corte di Cassazione ha chiarito che il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti e non può prescindere dalla rumorosità di fondo sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati quali intollerabili, sicché la valutazione ex art. 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita da un lato alla sensibilità dell'uomo medio e dall'altro alla situazione locale.

**Ha inoltre chiarito che il Giudice dovrà tenere conto della gerarchia dei valori costituzionali e della maggiore dignità del diritto alla salute rispetto al diritto di libera iniziativa economica.**

Per ultimo va osservato che l'art. 659 codice penale sanziona sia il comportamento commissivo volto a produrre rumori molesti sia il comportamento omissivo di chi non lo impedisce.

La Corte di Cassazione ha chiarito che affinché possa sussistere il reato penalmente perseguibile è necessario che i rumori arrechino disturbo ad un numero indeterminato di persone oppure danno alla salute, condizioni compresenti nel caso di specie.

## 2) SCELTA DELL'AREA DI STUDIO

A pag 14 della relazione di impatto acustico si afferma che l'area di studio è stata scelta per delimitare l'ambito territoriale oltre il quale *"la componente rumore risulta trascurabile"* e che comprende i ricettori per i quali le emissioni dell'impianto *"comportano una variazione dei livelli preesistenti"*

Si viene in tal modo ad indicare che tutti i ricettori posti fuori dall'area di studio non subiranno variazioni (aggiungo io significative anche se non è scritto) dei livelli preesistenti e che solo i ricettori (poche unità) posti nell'area di studio potrebbero subirne conseguenze.

E' inoltre chiaramente scritto che la scelta dell'area di studio è avvenuta seguendo *le indicazioni ricevute dagli uffici comunali di Castagnole Monferrato.*

Nascono spontanee alcune domande:

- Quali uffici comunali?
- Con quale competenza acustica e con quale conoscenza dei parametri acustici in gioco gli uffici comunali hanno suggerito l'area di studio?
- Perché gli uffici comunali hanno suggerito di limitare lo studio ad un rettangolo di lati 2,85x2,65 km che sfiora la fraz. Valenzani senza però includerla quando sarebbe bastato un quadrato di 2,85 km di lato per ricomprendere anche il nucleo abitativo?
- E' competenza degli uffici comunali indicare aprioristicamente un'area di studio oppure è responsabilità del tecnico competente in acustica definirla come l'area al di fuori della quale i

fenomeni in studio risultano effettivamente non più significativi e compito degli uffici comunali verificare o far verificare la correttezza di tale scelta?

Al di là di queste domande cui non sono in grado di dare risposta e che pertanto giro agli Enti di competenza, sono gli stessi risultati cui giunge l'elaborato di analisi ENVIA a dimostrare che gli effetti del rumore emesso sono ancora molto impattanti in zone esterne all'area di studio e che pertanto la sua definizione non è corretta.

In particolare basta estendere di pochissimo l'area per ricomprendervi i nuclei abitati delle frazioni Valenzani, Borgo Bonina, Migliandolo e Barcara.

Certo questo avrebbe comportato molti più punti di misura e moltissimi ricettori da esaminare, ma avrebbe fornito un quadro molto più veritiero sull'impatto acustico dell'attività sul territorio e soprattutto sulla popolazione. Questo è lo scopo che gli Enti posti a tutela del bene pubblico debbono pretendere sia raggiunto dal documento, diffidando di una limitata valutazione su pochissimi ricettori sparsi per la campagna, finalizzata all'interesse del proponente di ottenere l'autorizzazione dell'opera.

### 3) STIMA DELL'IMPATTO ACUSTICO SUI NUCLEI ABITATI FRAZIONALI

La presente stima non vuole e non può essere un elaborato esaustivo dell'argomento ma è solo una traccia preliminare per far comprendere come l'impatto sia tutt'altro che poco significativo. Il contributo specifico dell'attività sui nuclei abitati frazionali è valutato a partire dai dati di progetto e dai rilievi forniti dal proponente che vengono in questa fase dati per corretti, anche se nel seguito si evidenzieranno alcune pesanti sottostime.

Il calcolo viene fatto con il metodo della propagazione in campo libero (variante V1 della relazione) e fornisce i seguenti valori riferiti ad un'area baricentrica di ogni frazione:

- Valenzani circa 55/56 dB(A)
- Borgo Bonina circa 54/55 dB(A)
- Migliandolo circa 56/57 dB(A)

Tali risultati sono totalmente confermati dalla tavola di pag 77 appendice I dell'elaborato ENVIA dal quale è facile estrapolare che Valenzani è totalmente compreso nella fascia gialla 54/57 dB - Migliandolo e Barcara sono circa al confine tra le fasce 54/57 e la 57/60, Borgo Bonina è al confine tra la 51/54 e la 54/57.

Lo scrivente non dispone dei software necessari per valutare l'attenuazione dovuta all'andamento altimetrico del terreno, ma anche qui un aiuto ci perviene, almeno in prima approssimazione, dall'analisi della tavola grafica di pag. 80 dell'elaborato ENVIA ovvero dal confronto tra i livelli calcolati con e senza il contributo altimetrico.

Limitandoci alla Fraz. Valenzani di mio interesse appare evidente che il nucleo abitato sarà abbinato alle fasce verde chiaro o al massimo verde medio quindi con attenuazione media dovuta all'altimetria di 2 dB

**Risulta in conseguenza per il nucleo abitato di Fraz. Valenzani un contributo specifico effettivo dell'ordine dei 53/54 dB**

Data per corretta la riduzione di 5 dB proposta dall'elaborato per la valutazione all'interno a finestre aperte, ed accettati i livelli di rumore residuo indicati dal proponente a pag. 70 la cui media si aggira sui 26 dB, aumentati di 2-3 dB per tenere conto degli effetti dovuti alla maggiore densità di popolazione nei nuclei, ne consegue un differenziale medio non inferiore ai 20 dB.

In particolare la mia abitazione è collocata, con un'altra decina di abitazioni, in area particolarmente tranquilla, distante circa 280 m dalla strada Provinciale 14 e circa 170 m da

v. Calcini, in posizione rialzata e pertanto poco protetta dall'attenuazione altimetrica del terreno rispetto al rumore dell'impianto in progetto. A supporto delle valutazioni precedentemente fatte ho provveduto ad eseguire all'interno dell'abitazione una serie di misure fonometriche a finestre aperte, a varie ore del giorno, riscontrando un valore percentile  $L_{A90}$  medio di 27 dB(A)

**Ne consegue un differenziale di circa 21/22 dB**

Tale differenziale va ben oltre il limite normalmente tollerabile di 5 dB, inciderà su un numero rilevante di persone ed è pertanto facile prevedere che originerà un cospicuo numero di contenziosi legali ai sensi dell'art. 844 c.c. e non è da escludere che si possa configurare la violazione dell'art. 659 c.p.

Giova ricordare che la grandezza che genera lo stimolo fisico, il quale viene poi tradotto in sensazione dall'apparato uditivo, è la pressione sonora.

Un differenziale di 5 dB comporta un incremento di pressione sonora del 78% mentre una variazione di 22 dB comporta un incremento del 1159% ovvero circa 15 volte maggiore del limite ammesso.

Appare poco credibile che ad un simile superamento agente su un rilevante numero di persone non corrispondano seri danni alla salute, specie considerando il fatto che nella massa dei danneggiati ci saranno sicuramente persone già in condizioni fisiche e/o psico-fisiche critiche.

Per ultimo si osserva che a pag. 50 della relazione si dichiara di aver tenuto conto della presenza di 150 persone con 75 veicoli. Tale dato appare incongruente con la classificazione dell'impianto.

Le norme FMI prescrivono che i circuiti di 1° categoria siano dimensionati per una capacità minima di pubblico di 5000 persone e quelli di categoria 2 per un minimo di 1000 persone.

La valutazione di impatto acustico va pertanto condotta tenendo conto di tali valori minimi e non di un'indicazione generica di 150 persone insufficiente addirittura a coprire i minimi previsti per gli impianti di 3° categoria (impianti locali)

Tali valori minimi comportano un traffico veicolare di almeno 3000 auto per eventi internazionali ed almeno 700/800 per eventi nazionali transanti nell'unica strada di Valenzani e pertanto con un impatto sia acustico che emissivo devastante.

**In conclusione, pur nell'approssimazione delle valutazioni eseguite, è inevitabile concludere che l'impatto acustico dell'impianto sul nucleo abitato di Valenzani (ma pari conclusioni potrebbero essere raggiunte per le altre frazioni) non è sicuramente trascurabile come asserito dal proponente. Il differenziale acustico generato dal nuovo impianto all'interno delle abitazioni di un elevato ed indeterminato numero di residenti è di molto superiore al limite della normale tollerabilità e quindi impatterà gravemente sulla salute pubblica.**

## OSSERVAZIONI IN MERITO ALL'IMPATTO SULLA VIABILITA'

I dati progettuali di affollamento e traffico post opera sono stati molto sottovalutati sia rispetto ai minimi di legge che rispetto ai dati riportati dalla cronaca degli eventi svoltisi in altri impianti simili.

Nei giorni di gara sono stati previsti 180 motociclisti e 500 spettatori per un totale di 430 veicoli.

Il regolamento FMI prescrive che i circuiti di 1° categoria siano dimensionati per una capacità minima di pubblico di 5000 persone e quelli di categoria 2 per un minimo di 1000 persone.

I numeri di presenze ricavate dalla cronaca vanno ben oltre tali valori minimi. A titolo di esempio si riportano le presenze registrate su alcune piste italiane in occasione di manifestazioni internazionali, nazionali o semplicemente di interesse locale:

- anno 2016 - loc. Maggiore - gara internazionale - 50000 presenze (area di parcheggio impegnata oltre 20 ettari solo per le auto)
- anno 2016 - loc. Pietramurata - gara internazionale - 25000 presenze
- anno 2017 - loc. Ottobiano - gara internazionale - 25000 presenze
- anno 2018 - loc. Imola - gara internazionale - 35000 presenze
- anno 2017 - loc. Borgaro- rassegna vecchie glorie - 9000 presenze
- anno 2018 - loc. Cigione di Malpensa - gara regionale - 3000 presenze
- anno 2015 - loc. Castiglione del Lago - gara nazionale - 5000 presenze (oltretutto nevicava)

Sia dagli affollamenti minimi di legge che da quelli registrati dalla cronaca appare evidente che i 430 veicoli per i quali è stata verificata la viabilità sono risibili rispetto alla realtà dei fatti.

Lo stesso proponente nel quadro di sostenibilità economica prevede per il giorno di gara di eventi nazionali la presenza di pubblico pagante di 1000 persone (come da minimo di omologazione in classe 2)

Delle due l'una o sono presenti 500 persone come dice la valutazione di impatto stradale e quindi non regge il businnes plan oppure è corretto quest'ultimo e non regge la valutazione di impatto stradale.

Senza voler estremizzare i dati e limitandoci a valori normativi minimi la viabilità deve essere verificata per resistere ad un impatto proporzionato alla classe di omologazione del circuito.

Nel caso in esame circuito di classe 1. Ne consegue una valutazione su un minimo di 5000 presenze di pubblico cui vanno aggiunti atleti, meccanici, stampa, TV, addetti ecc. e quindi almeno 3000 veicoli e non 430 veicoli.

## OSSERVAZIONI IN MERITO AL DANNO ALLA SALUTE

A seguito delle sottovalutazioni di cui al precedente punto anche la valutazione degli effetti sulla salute pubblica appare gravemente sottodimensionata.

Al punto 3.3 della relazione si afferma che la popolazione esposta è solo quella ricompresa nell'area di studio ovvero i residenti nelle 13 abitazioni rientranti nell'area. Non so di quante persone si tratti ma penso non oltre una trentina.

Non è dato sapere come sia stata scelta l'area di studio, di sicuro evita accuratamente di inglobare i nuclei frazionali abitati di Valenzani, Borgo Bonina, Migliandolo e Barcara. L'area di studio li sfiora ma, ritengo per puro caso, non li comprende.

**Non appare congruo che, per la valutazione degli effetti sulla salute pubblica, gli Enti preposti possano accontentarsi di valutazioni volte a limitare artificiosamente la popolazione potenzialmente soggetta.**

Al punto 3.4.1 si dichiara che le emissioni dovute al traffico indotto dall'impianto saranno del tutto trascurabili. Certo se si stimano 75 auto al giorno questo è comprensibile, non lo è più se si valutano punte di 3000 auto in un giorno come previsto dalla classificazione dell'impianto.

Questo abnorme numero di veicoli insistenti su un'area mal servita dal punto di vista viario e priva di adeguati parcheggi genererà lunghe file a motore acceso, uso di clacson e strepitii vari.

Tutto ciò incidente in particolare sulla popolazione di Valenzani ma, prevedibilmente, anche su quella di Quarto Inferiore in quanto la strada di accesso è solo quella passante per Quarto.

In conseguenza di quanto esposto non rispondono al vero le affermazioni di *"esiguità del campione di individui esposti"* e di *"assenza di modifiche significative delle condizioni attuali della qualità dell'aria e conseguenti effetti sulla salute della popolazione residente"*

Cosa vuol dire esiguità del campione? Anche se fosse una sola persona a rischio il suo diritto alla salute deve valere per la collettività molto di più di qualsiasi diritto alla libera iniziativa economica.

Il campione di individui è piccolo perché si è deliberatamente scelto di renderlo piccolo escludendo i nuclei frazionali dall'area di studio per poche decine di metri mentre la qualità dell'aria non varia perché si è deliberatamente scelto di trascurare la presenza di qualche migliaio di auto.

Ciò nonostante risulta dalla tab. 5 che sono previste emissioni inquinanti dell'ordine del 6% degli inquinanti globalmente prodotti nell'intero comune di Castagnole M.to e si dichiara tale valore poco significativo. Non sarebbe poco significativo neppure se fosse uniformemente distribuito su tutto il territorio ma soprattutto non lo è se si considera che impatterà totalmente su Valenzani e frazioni circoscrivite. Ed ancora gli inquinanti prodotti saranno molti di più per le ragioni prima esposte.

Appare anacronistico che vengano autorizzate simili emissioni per una sola attività, neppure giustificate da adeguato incremento occupazionale (sono previsti 6 segnalatori pagati con voucher a 50 € al giorno nei fine settimana), nel momento in cui tutte le regioni del nord Italia impongono limitazioni e sacrifici ai loro cittadini per contenere proprio le emissioni inquinanti.

Si ricordano le limitazioni (imposte dalla DGR 57-7628 del 28/09/2018) alla circolazione dei mezzi diesel euro 1,2,3 (anche euro 4 in Emilia Romagna) e benzina euro 1 ed il divieto di installare già dal 2018 ed accendere dal 2019 stufe, camini, caminetti, caldaie e cucine a combustibile solido se non con emissioni inquinanti inferiori a ristretti limiti, ecc. (vedere scheda Regione Piemonte allegata)

Tutto ciò è giustificato dalla sacrosanta necessità di migliorare la qualità dell'aria in Pianura Padana che è uno dei siti più inquinati d'Europa.

**Spero che gli Enti preposti comprendano che la prima azione da intraprendere per migliorare la qualità dell'aria è quella di non consentire l'installazione di nuove attività inquinanti.**

Sarebbe curioso che un cittadino dovesse pagare pesanti sanzioni perché si permette di accendere una vecchia stufa e nel contempo dovesse ammalarsi di tumore ai polmoni perché respira i gas di scarico di una nuova, fiammante e salubre pista da motocross.

### **OSSERVAZIONI IN MERITO ALL'ESPIANTO BOSCHIVO**

Le norme FMI prescrivono, per le piste di classe 1 i seguenti requisiti minimi:

- area paddock minima 15000 m<sup>2</sup>
- capacità minima utenti 5000 persone

A parte la superficie dei paddock che è stata prevista in 11221 m<sup>2</sup> inferiore di circa 3800 m<sup>2</sup> al minimo di legge, è stata di molto sottovalutata la necessità di aree a parcheggio.

Se l'attività deve ospitare come minimo 5000 persone deve anche essere in grado di fornire loro il necessario parcheggio specie considerando che in Valenzani e dintorni non esistono altre aree già disboscate adattabili allo scopo ne parcheggi lungo le strade o su piazze.

Come già prima osservato, tenuto conto del pubblico, inservienti, meccanici, giornalisti, TV, ecc. si rendono necessari almeno 3000 posti auto per una superficie minima di almeno 75000 m<sup>2</sup>

I parcheggi previsti occupano un'area di 15422 m<sup>2</sup> totalmente insufficiente a coprire i fabbisogni minimi di norma. Le conseguenti maggiori aree di espianto boschivo vanno dichiarate e computate in questa fase preliminare e non rinviate ad una fase successiva.

Tutto ciò per adeguarsi al minimo di norma mentre non è neppure pensabile cosa succederebbe e quali interventi sarebbero necessari qualora il numero di presenze dovesse raggiungere i dati statistici di oltre 20000 persone riscontrati in eventi similari.

03/12/2018

Gianmarco Mamino





Ufficio  
Impianti

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00198 Roma  
Tel. 06.32488.802  
Fax. 06.32488.450  
Mail: impianti@federmoto.it

**COMPETIZIONI MOTOCROSS**  
**SCHEMA DI CARATTERISTICHE E DOTAZIONI PER LIVELLI DI COMPETIZIONE**

	1° cat. - Italia	2° cat. - Rallye	2° cat. - Terrore	4° cat. - Premio	5° - Allenamento
Impianti recinzione	si	si	non obbligatoria	non obbligatoria	non obbligatoria
Tracciato (zona attività): recinzione	si	si	si	si	si
Reception	si	si	non obbligatoria	non obbligatoria	non obbligatoria
Impianto di irrigazione	fisso	fisso	mobile	mobile	non obbligatoria
Tracciato: lunghezza Max/min	1.500 m	1.350 m	1.000 m	300m	300m
Tracciato: lunghezza Min/Max	6 m	5 m	4 m	4 m	4 m
Cancelli di partenza: numero minimo porte	40	30	20	15	non obbligatoria
Rettifilino di partenza: lunghezza minima	80 m	60 m	60 m	30 m	non obbligatoria
Pista P.vee (da omologare)	si	si	non obbligatoria	non obbligatoria	non obbligatoria
Zona di attesa: individuazione	si	si	si	si	non obbligatoria
Zona di attesa: recinzione	si	si	si	si	non obbligatoria
Zona di attesa: copertura	si	non obbligatoria	non obbligatoria	non obbligatoria	non obbligatoria
Zona di attesa: orologio, assistito	si	si	si	si	non obbligatoria
Paddock: superficie minima mq	15.000	15.000	3.000	2.000	obbligatoria
Zona regolatori e meccanici: recinzione	si	si	si	si	non obbligatoria
Troglodite: individuazione	si	si	si	si	non obbligatoria
Parco chiuso: individuazione	si	si	si	non obbligatoria	non obbligatoria
Parco chiuso: recinzione e servizio moto	si	si	si	non obbligatoria	non obbligatoria
Galassie di cronometraggio	si	si	si	si	non obbligatoria
Area Verifiche (escluso individuazione)	si	si	non obbligatoria	non obbligatoria	non obbligatoria
Area Verifiche (presenza servizi specifici)	si	si	non obbligatoria	non obbligatoria	non obbligatoria
Area Service	si	non obbligatoria	non obbligatoria	non obbligatoria	non obbligatoria
Paddock: recinzione	si	si	non obbligatoria	non obbligatoria	non obbligatoria
Parco Campi: luci illuminazione	si	si	non obbligatoria	non obbligatoria	non obbligatoria
Servizi igienici: numero minimo	8	6	3 (fissi o mobili)	3 (fissi o mobili)	3 (fissi o mobili)
Spoilisti, in relazione alle docce	si	si	non obbligatoria	non obbligatoria	non obbligatoria
Locale Docce: numero minimo	4	2	non obbligatoria	non obbligatoria	non obbligatoria
Levaggio moto: numero minimo prese elettriche	30	15	2	non obbligatoria	non obbligatoria
Levaggio moto: numero minimo prese elettriche	30	15	non obbligatoria	non obbligatoria	non obbligatoria
Sistema di comunicazione audio	si	si	non obbligatoria	non obbligatoria	non obbligatoria
Previsioni di individuazione Area	si	si	si	si	non obbligatoria
Previsioni di individuazione Area	si	si	non obbligatoria	non obbligatoria	non obbligatoria
Sistema di comunicazione audio	si	si	si, di tipo mobile	si, di tipo mobile	non obbligatoria
Sala Giuria (Race Director)	si	non obbligatoria	non obbligatoria	non obbligatoria	non obbligatoria
Ufficio Stampa	si	si	non obbligatoria	non obbligatoria	non obbligatoria
Area Pubblico: capacità minima utenti	5.000	1.000	200	non obbligatoria	non obbligatoria



## MISURE ANTISMOG dal 1 OTTOBRE 2018 al 31 MARZO 2019

### LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Quando	dai lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30 escluse festività infrasettimanali		Quali	DETERMINATI VEICOLI	Dove	nei Comuni con più di 20.000 abitanti* nei Comuni dell'agglomerato urbano di Torino*
AUTOVEICOLI 				MOTORI ELETTRICI, IBRIDI, GPL e METANO	POSSONO CIRCOLARE	
				TRASPORTI SPECIFICI O USI SPECIALI MEZZI IN DEROGA	POSSONO CIRCOLARE	
				DIESEL PRE-EURO, EURO 1, 2 e 3	STOP	
				BENZINA PRE-EURO, EURO 1	STOP	
				BENZINA PRE-EURO	STOP	
MOTOCICLI E CICLOMOTORI 				BENZINA PRE-EURO	STOP	

### LEGNA E PELLETT in impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico



DIVIETO DI UTILIZZO DI PELLETT NON CERTIFICATO DA UN ORGANISMO CERTIFICATORE ACCREDITATO  
DIVIETO DI INSTALLAZIONE DI NUOVI GENERATORI DI CALORE DI CLASSE INFERIORE ALLE ★★ ★

### MISURE EMERGENZIALI ALLERTA SMOG

Quando	SE SI SUPERANO I LIMITI DI PM10 PER PIU' GIORNI CONSECUTIVI SCATTA L'ALLERTA SMOG. Le misure entrano in vigore dal giorno dopo quello di controllo (lunedì o giovedì) fino al successivo giorno di controllo compreso.	Dove	nei Comuni con più di 20.000 abitanti* nei Comuni dell'agglomerato urbano di Torino*
--------	---	------	---

#### LIVELLO DI ALLERTA 1 (4 giorni di superamento)

- Divieto di circolazione per tutti i veicoli diesel EURO 1 tutti i giorni dalle 8,30 alle 18,30 festivi esclusi.
- Divieto di circolazione per i veicoli commerciali fino a EURO 3 dalle 8,30 alle 18,30 sabato e nei giorni festivi.
- Divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli.
- Potenziamento dei controlli sulla circolazione dei veicoli nei centri urbani.

- Riduzione della temperatura di riscaldamento fino ad un max di 19° nella casa e 17° nei luoghi che ospitano attività produttive e artigianali.
- Divieto di spandimento di liquami zootecnici.

- Divieto di utilizzo di generatori a biomassa per il riscaldamento domestico (in presenza di impianti alternativi) con classe di prestazione inferiore alle ★★ ★.

#### LIVELLO DI ALLERTA 2 (10 giorni di superamento) in alternativa al livello di primo livello

- Divieto di uso di biomassa per il riscaldamento domestico (in presenza di impianti alternativi) con classe di prestazione almeno ★★ ★ ★.
- Divieto di circolazione per i veicoli commerciali fino a EURO 3 dalle 8,30 alle 18,30 sabato e nei giorni festivi.
- Divieto di circolazione per i veicoli commerciali EURO 4 tutti i giorni dalle 8,30 alle 18,30 festivi compresi.

\* Verifica presso il Comune in cui sei residente eventuali restrizioni rispetto a queste misure antismog